

OIC: pubblicati nella versione definitiva il documento interpretativo n. 10 su rivalutazione e riallineamento e gli emendamenti ai principi nazionali per recepimento direttiva contabile UE

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato oggi (4 maggio 2022) il documento interpretativo n. 10 ("Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento") e gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013.

Nuovo decreto Anti-frodi nelle cessioni del credito: in vigore da 26 febbraio 2022

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2022, il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante. «*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la*

sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili».

Il provvedimento urgente è entrato in vigore il 26 febbraio 2022.

Il testo del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante:
«Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili»,
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2022 [.](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre

apposite e più incisive misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e in materia di erogazioni pubbliche;

Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di introdurre misure urgenti sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, nonché in materia di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale, di benefici normativi e contributivi, di applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la deliberazione del [Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2022](#);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

1. L'articolo 28, comma 1, del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), è abrogato.
2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 121:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;»;

2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la Possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di

assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»;

3) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*quater*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.»;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche

successiva alla prima».

3. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: «*d-bis*) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;».

4. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 8:

1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli.»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

Art. 2

Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-*bis*, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-*bis*,»;

b) all'articolo 316-*bis*:

1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;

2) al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»;

c) all'articolo 316-*ter*:

1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»;

2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;

d) all'articolo 640-*bis*, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»

2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente: «13-1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del

progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;

b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

Art. 3

Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale

1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e

122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

2. L'Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al precedente comma 1, e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4

Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente: «43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo

15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

2. L'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Art. 5

Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in

riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;

b) un prezzo di mercato pari a:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE congrua o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore

di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

8. L'articolo 16 del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), è abrogato.

Art. 6

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il *Guardasigilli*: Cartabia

Allegato

(di cui all'articolo 5, comma 3)

TABELLA 1: prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato

ALLEGATO

(di cui all'articolo 5, comma 3)

TABELLA 1: prezzi di riferimento in €/MWh
per ciascuna zona mercato

CNOR	CSUD	NORD	SARD	SICI	SUD
58	57	58	61	75	56

22G00021

**Ristoro Lazio Irap. Al via la
richiesta del contributo a**

fondo perduto pari alla rata dell'acconto Irap 2020

La Regione Lazio, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 15 dicembre 2020, ha attivato un intervento denominato "RISTORO LAZIO IRAP" per l'erogazione di un contributo a fondo perduto al fine di rispondere con celerità ed efficacia ai fabbisogni di liquidità delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. della Regione Lazio penalizzati a causa del COVID-19.

Rottamazione-ter: con il "Decreto Ristori-quater" slitta al 1° marzo 2021 il termine per pagare le rate del 2020

Per non perdere i benefici della "Rottamazione-ter", come previsto dal "Decreto Ristori-quater" (DL n. 157/2020), le rate in scadenza nel 2020 dovranno essere pagate entro il 1° marzo 2021.

Il Decreto Legge n. 157/2020 (cosiddetto "Decreto Ristori-quater"), è intervenuto nella disciplina della "Rottamazione-ter", rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall'art. 154, lettera c) del "Decreto

Rilancio”.

Per i contribuenti in regola con i pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.

Contributo a fondo perduto a favore delle aziende della ristorazione. Attivo il portale per la richiesta

Le domande possono essere presentate attraverso il Portale della ristorazione dal 15 novembre 2020 al 28 novembre 2020 o presso gli sportelli degli uffici postali dal 16 novembre 2020 al 28 novembre 2020 negli orari di sportello.

Servizi “agili” di assistenza: aggiornata la guida dell’Agenzia delle

entrate

Il *vademecum* aggiornato illustra le modalità per mettere il contribuente in contatto con il Fisco, privilegiando la relazione “a distanza”, tramite canale telematico o telefonico.

[Link alla guida ai servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle entrate](#) (Data di aggiornamento: novembre 2020)

La guida fornisce tutte le informazioni per permettere ai contribuenti di ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi o registrare un atto senza bisogno di recarsi allo sportello dell’Agenzia delle entrate

Divieti e controlli per fronteggiare l'emergenza Covid 19. La circolare del Viminale

È stata inviata ai prefetti la circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, che fornisce le indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, che introduce nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Il D.p.c.m. risponde all’esigenza di modulare gli interventi

in ragione delle differenti criticità rilevate nei territorio, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e al grado di tenuta dei servizi sanitari. Individuate tre diverse aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2020

In questo numero:

- le prove nel contenzioso tributario;
- gli obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (determinazione della soglia del 10 per cento);
- il fondo patrimoniale (sull'applicabilità del regime di impignorabilità in relazione a debiti tributari);
- l'esonero dal saldo Irap 2019 (gli effetti della fusione nella determinazione della soglia dei 250 milioni)
- il regime opzionale del Patent box (la circolare sul nuovo regime di autoliquidazione con determinazione diretta del reddito agevolabile);
- l'assistenza tecnica per i tributaristi già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi;
- gli adeguamenti statutari al "C.T.S." di associazioni non riconosciute;
- il Decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS);
- il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto fatturazione elettronica nei rapporti con la PA.

Il C.d.m. ha approvato il Decreto Covid

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ([decreto-legge n. 125/2020](#))

Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 settembre 2020 è stato pubblicato il [Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva \(UE\) 2020/739 del 3 giugno 2020»](#).

Il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con **la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19** e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In

relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del D.P.C.M. del 7 settembre 2020. Inoltre, **si introduce l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli.** Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*), **i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto.** Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. **Inoltre, l'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.**

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, **possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai D.P.C.M. anche ampliative**, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria "intesa" con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l'interoperabilità dell'applicazione "Immun" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immun".

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l'operatività di specifiche disposizioni connesse all'emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.

Ecobonus, bonus facciate e superbonus: in Gazzetta i

decreti Mise per asseverazione e requisiti tecnici

Tabella di stati degli interventi

1. Per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 il collettamento legislativo, la detrazione massima e l'importo massimo massimale, la percentuale di detrazione e il numero di casi in cui deve essere applicata la detrazione.

Tabelle 1. - Interventi sanitari (*)

Tipi Interventi	Riferimento Normativo	Definizione intervento	Riferimento all'articolo 7	Induzione massima incentivabile (%)	Spesa massima incentivabile €	Aliquota Detrazione %	Numero di mesi in cui ripartire la detrazione
Risparmio globale	C. 144, articolo 1, L. 394/2006	4) Razionalizzazione energetica globale	lett. d)	100.000		40%	10
Intervento abilitato (art. 36)	C. 145, articolo 1, L. 394/2006	1) consolidamento di strutture spaziali strutturali, strutturali oppure non strutturali (coperture + portanti) (24)	lett. b), p. 1	50.000		40%	10
	C. 145, articolo 1, L. 394/2006	2) consolidamento di strutture costruttive di edifici (24)	lett. b), p. 2	50.000		50%	10
	C. 145, articolo 1, L. 394/2006	4) installazione di sismoisolatori	lett. b), p. 3b	40.000		50 %	10
	C. 2, quater articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	4) interventi in parti comuni che interessano l'insieme dell'edificio con un'efficienza superiore al 27% della rispettiva dispersione (24)	lett. b), p. 3c	40.000 (2)		70 %	10
	C. 1, quater articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	5) opere integrali della copertura (tetto) e, che comportano almeno la qualità minima di cui alla lettera c) 3, 4, dell'articolo 1, del decreto 10/06/2015 "Decreto Lincei guida per la certificazione energetica" (24)	lett. b), p. 3c	40.000 (2)		75 %	10
	C. 2, quater articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	6) interventi di cui alla lettera b) e) e f) realizzati sulle tegole ceramiche 1, 2 e 3 che consentiranno anche l'isolamento del rischio sismico che determinano il passaggio al tipo classe di rischio inferiore (24)	lett. b), p. 3d	150.000 (2)		80 %	10
	C. 3, quater 1)	6) interventi di cui alla	lett. b), p. 3d	150.000		80 %	10

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020 pubblicati gli attesi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che stabiliscono i requisiti per fruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, i due provvedimenti sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal [Decreto Rilancio](#), definiscono sia i requisiti tecnici per il *Superbonus* e il *Sismabonus* al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

Il “decreto requisiti” tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni *Ecobonus*, *Bonus* facciate e *Superbonus* al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

In particolare il [decreto](#), in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter , del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'[art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai [commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77](#), ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Mentre il "[decreto asseverazioni](#)" disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai [commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto Rilancio](#), come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché, per i medesimi interventi, **le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.**

Il decreto requisiti

[Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020](#), recante: «*Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020

Il decreto asseverazioni

[Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020](#), recante: «*Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020

Contratto di locazione unitario per diverse unità immobiliari. Bonus negozi e botteghe in proporzione alla rendita degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo

In caso di contratto di locazione unitario ricomprende una pluralità di immobili indipendenti nel quale le parti nulla hanno previsto in merito alla divisibilità della prestazione, il contribuente non perde il diritto al credito d'imposta per negozi e botteghe sulla quota parte del canone di locazione relativa agli immobili censiti con categoria catastale C/1. In tal caso è possibile determinare il canone di locazione relativo agli immobili su cui è previsto il beneficio del credito d'imposta, in proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone

complessivo, con le stesse modalità previste nell'ambito della disciplina della cosiddetta "cedolare secca", in casi analoghi a quelli sopra descritti, esplicitate nell'esempio n. 6 della circolare 1 giugno 2011, n. 26/E. (in "Finanza & Fisco" n. 17/2011, pag. 1346). Questa la sintesi della risposta ad interpello n. 324 del 9 settembre 2020.

Decreto "semplificazione". La Camera approva in via definitiva

Nella seduta di giovedì 10 settembre, con 214 sì, 149 no e 4 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ([A.C. 2648](#)).

Si riporta il *link* al testo dell' [Atto Camera A.C. 2648](#):

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (approvato dal Senato)" (A.C. 2648)

Covid-19, contributi Inps sospesi: le nuove modalità di rateizzazione previste dal “decreto agosto”



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 09-09-2020

Messaggio n. 3274

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

Con il [messaggio 20 luglio 2020 n. 2871](#) l'INPS ha già illustrato le modalità per effettuare i **versamenti previdenziali e assistenziali** sospesi con disposizioni governative a seguito dell'emergenza Covid-19.

Il “[decreto agosto](#)” ([decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#)) ha introdotto, in alternativa alle precedenti disposizioni, un'**ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi** prevedendo una diversa modulazione dell'adempimento rateale, così ripartito:

- **per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione**, versamento in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di **quattro rate mensili** dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre 2020**;
- **il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute**, può essere versato, senza applicazione di

sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di **24 rate mensili** dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021**.

Con il messaggio 9 settembre 2020 n. 3274 (**di seguito riportato**) l'INPS fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute.

Si riporta il testo integrale del **Messaggio Inps n. 3274 del 9 settembre 2020**, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

Premessa

Con il [messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020](#) sono state illustrate le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **in unica soluzione o**

mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

L'[articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), ha introdotto, in alternativa alle succitate disposizioni, **un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi** prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell'adempimento rateale, come di seguito riportata:

– per un importo pari al **cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione**, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;**

– il **restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute**, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.**

Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo **pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020.** Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

Si conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla

sospensione in esame possono effettuare il versamento dell'intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

1. Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Nel paragrafo 2.4 del richiamato [messaggio n. 2871/2020](#) sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il servizio, disponibile nel sito *internet* dell'Istituto, contenente il *format* da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: "*Prestazioni e servizi*" > "*Tutti i servizi*" > "*Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19*".

1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all'[articolo 97](#)

[del decreto-legge n. 104/2020](#), devono continuare ad utilizzare il *format* di cui al [messaggio n. 2871/2020](#) indicando gli **importi totali oggetto di sospensione**.

Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.

1.2. Artigiani e commercianti

Si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della [circolare n. 59/2020](#) per l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame.

Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all'articolo 97 del [decreto-legge n. 104/2020](#), i contribuenti devono continuare ad utilizzare il *format* di cui al [messaggio n. 2871/2020](#).

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita *codeline* visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

2. Aziende agricole assuntrici di manodopera

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

- **7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”** (*cfr.* le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- **7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”** (*cfr.* la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- **7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”**, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (*News individuale*) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (*codeline*).

Considerato che l’articolo 97 del [decreto-legge n. 104/2020](#) ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, ad integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio n. 2871/2020, si precisa che le aziende che intendono avvalersi della nuova

modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un'unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline.

Si evidenzia che il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.

3. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Nei periodi oggetto di sospensione non sono state previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

4. Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che intendano avvalersi della rateazione prevista dall'articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, dovranno compilare l'elemento <AltriImportiDovuti_Z2> dell'Uniemens Lista PosPA, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020; in particolare, su Anno\ Mese di riferimento deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti. Il valore da indicare nell'elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del cinquanta per cento ovvero del cento per cento dell'importo totale sospeso.

Si richiamano le indicazioni del messaggio n. 2871/2020 per quanto attiene al codice F24 e alle modalità di compilazione dello stesso, da utilizzare per il versamento.

Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell'elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

5. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto

Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall'Istituto ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, la cui sospensione è stata disposta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall'articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall'articolo 78, comma 2-*quinqüiesdecies*, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall'Istituto e il cui versamento è

stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.

Superbonus del 110%. Il provvedimento e il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 è stato approvato il modello denominato «Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all'Agenzia delle entrate le opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio.

La suddetta Comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall'amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Bonus investimenti. Il trasferimento della struttura produttiva all'interno di territori agevolati del Mezzogiorno con la medesima intensità di aiuto non è causa di decadenza o rideterminazione dell'agevolazione

Il trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno) all'interno dei territori agevolati, con la medesima intensità di aiuto, non configura ipotesi di decadenza o rideterminazione del citato *Bonus investimenti*. Ciò in quanto, alle citate condizioni, può dirsi rispettata la clausola prevista dal richiamato comma 105 dell'articolo 1, della Legge n. 208 del 2015 (ovvero che i beni rimangano «entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione» in una struttura produttiva che ha diritto all'agevolazione). Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la [risposta ad interpello n. 251 del 6 agosto 2020](#).

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 251 del 6 agosto 2020](#), con oggetto: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati) all'interno dei territori agevolati con la medesima intensità di aiuto – Cause di decadenza o rideterminazione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Esclusione – Ragioni

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017](#), con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

[Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98](#)

[a 108, della legge n. 208/2015](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016:](#) «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

Crediti d'imposta per adeguamento Covid e sanificazione. Pronto il Provvedimento che approva il modello e le istruzioni e pubblicata la circolare con i primi chiarimenti

Sono disponibili, in un provvedimento firmato oggi (10 luglio 2020) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d'imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito

delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l'Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d'imposta.

Contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Pronti i codici tributo per regolarizzare l'indebita percezione

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd “Decreto Rilancio”, ha introdotto all'articolo 25 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 776) un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid 19”. I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza di tutti i requisiti.

Ai contribuenti è consentita la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020, per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), ha istituito i seguenti codici tributo:

“8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34”;

“8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;

“8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Territorialità IVA per il noleggio delle imbarcazioni da diporto. Approvato il provvedimento che individua mezzi e prove

In attuazione all’articolo 1 comma 725 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l’Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento individua i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea. A tal fine, vengono definiti i concetti di imbarcazione da diporto, fornitore, utilizzatore dell’imbarcazione da diporto e di mezzo di prova e viene regolamentato l’obbligo di conservazione della documentazione attestante l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione.

On-line la guida alla precompilata 2020

Pubblicata dall'Agenzia delle entrate la nuova guida alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. A tal proposito si ricorda che a partire da oggi (14 maggio 2020), e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Decreto legge “Cura Italia bis”. Il vademecum dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

Bonus lavoratori autonomi e

professionisti delle Casse private: domande dalle ore 12:00 del 1° aprile 2020



Screenshot della pagina dedicata al bonus del sito della Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti:<https://www.cnpadc.it/>



Screenshot della pagina dedicata al bonus del sito della Cassa Nazionale dei Dottori CommercialistiCassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali:
<https://www.cassaragionieri.it>

Pubblicato il [Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020](#) che fissa le modalità di attribuzione dell'indennità, prevista dal Decreto "*Cura Italia*" a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.

Il *bonus* pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto a partire da oggi direttamente alle Cassa di previdenza privata.

Le Casse aderenti all'Adepp hanno concordato che l'orario di inizio della presentazione delle domande sia fissato alle ore 12:00 odierne.

Il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus. (Cfr. comunicato del 1°

aprile 2020 pubblicato nel sito www.lavoro.gov.it il)

Indennità “Cura Italia” per professionisti, co.co.co. e autonomi. Dal 1° aprile 2020 la domanda



🏠 / Inps Comunica / Notizie / Indennità 600 euro

Indennità 600 euro

🕒 27 marzo 2020

INDICE

Inizio Pagina

Si informa che le domande per usufruire della prestazione "indennità 600 euro" potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020.

Da quella data è possibile accedere direttamente da qui.



Aiutaci a migliorare questa pagina



Scopri come usare il portale

🕒 PUBBLICATO IL 27 marzo 2020

👍 799 📄 0

📌 Salva 🖨 Stampa

Si ricorda che con il [messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020](#) l'Inps ha fornito indicazioni in merito:

1. alla Modalità semplificata di compilazione e invio *on line* di alcune delle domande di prestazione per l'emergenza Coronavirus;
2. alla Nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Per quanto riguarda il punto 1, con riferimento alle domande relative a:

- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;
- bonus per i servizi di *baby-sitting*.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o *Contact Center*.

Con riferimento alla sola prestazione "*bonus per i servizi di baby-sitting*", nell'ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell'appropriazione telematica del bonus.

Per quanto riguarda il punto 2, l'Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal *Contact Center*, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

[Link al testo del messaggio Inps del 26 marzo 2020 n. 1381](#), con oggetto: interventi di semplificazione per l'accesso ai servizi web e per l'attribuzione dei PIN

[Consulta le FAQ Mef relative al settore Lavoro](#)

Le Misure del decreto “Cura Italia” con impatto sul processo tributario

Si comunica che con il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, il Governo ha disposto nel processo tributario la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);
del decorso dei termini per la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali e del termine di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546 (articolo 83, comma 2).

Processo tributario

telematico (PTT). Estensione visibilità del fascicolo processuale informatico alle parti costituite sia in modalità cartacea che telematica

Si rende noto che, al fine di limitare l'accesso del pubblico presso le sedi delle Commissioni Tributarie durante l'emergenza COVID-19, sono state apportate modifiche software alle funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT). Infatti, dal 17 marzo 2020, anche le parti costituite in modalità cartacea potranno consultare gli atti presenti nel fascicolo processuale informatico utilizzando, [previa registrazione al PTT](#), il servizio "Ricerca fascicolo" presente nella sezione "Interrogazione atti depositati" della Home-Page dell'area riservata del PTT.

Tale consultazione, si ricorda, era precedentemente consentita alle sole parti costituite telematicamente; il servizio è direttamente integrato nel PTT e non è più disponibile tramite il "Telecontenzioso".

Così, comunicato pubblicato nel sito:

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/home>
e

18 è il numero del decreto legge “Cura Italia”

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020, il [Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18](#), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

[Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18](#), recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La ratio del Decreto “Cura Italia”

[Link al testo della relazione illustrativa](#) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

[Link al testo della relazione tecnica](#) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» – Atto Senato n. 1766

Coronavirus. Ulteriori misure per evitare la diffusione del virus

Nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020 è stata pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

Confindustria e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: le proposte condivise per far fronte all'emergenza da COVID-19

Ventidue punti per sostenere imprese e professionisti in crisi per l'emergenza Coronavirus. Gli interventi urgenti in un documento inviato al Governo da Confindustria e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Agenzia delle entrate. Uffici territoriali e uffici provinciali territorio aperti solo per la ricezione di atti

In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e a seguito dell'emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, a partire da oggi 10 marzo presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate è necessario ridurre al minimo l'affluenza dei contribuenti.

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si reitera l'invito all'utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi.

Presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

Si ricorda che è possibile ricorrere all'utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nell'area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back-office, il cui esito sarà comunicato dall'ufficio sempre con posta elettronica.

Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell'Agenzia.

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellular

Emergenza Covid-19: misure e operatività della Cassa Dottori Commercialisti a sostegno degli iscritti

“In considerazione dell'emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, vogliamo assicurare che la Cassa Dottori Commercialisti si attiverà in favore degli iscritti in oggettiva difficoltà, assumendo tutte le decisioni necessarie e i provvedimenti utili a garantire serenità per coloro che si trovino o dovessero trovarsi in stato di bisogno.

*A questo proposito, è stata già stabilita la **sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020**, fatta salva la facoltà di quanti vogliano comunque provvedere.*

In queste circostanze abbiamo ritenuto necessario mantenere la lucidità di indirizzo senza farci travolgere dalla evoluzione repentina degli accadimenti, garantendo, in primis, la funzionalità dell'ente, senza la quale, qualunque sforzo o ipotesi di intervento sarebbe vano; per tale motivo, abbiamo concentrato in questi giorni la nostra attenzione sulla riorganizzazione della struttura della Cassa, in modo da garantire l'operatività anche in

una situazione di emergenza, quale quella che stiamo vivendo.

In osservanza delle richieste da parte del Governo e delle Autorità sanitarie di mantenere comportamenti improntati alla massima responsabilità e cautela nei riguardi della popolazione nel suo complesso, è stato inoltre attivato un piano di emergenza che prevede il ricorso a forme di smart working in grado di garantire, seppure con tempi meno rapidi e per quanto tecnicamente possibile, l'operatività e i servizi essenziali a favore degli associati.

I colleghi che avessero necessità di contattare l'Ente per ragioni di urgenza, potranno farlo, dal 9 marzo fino a nuova comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

Canali dedicati agli iscritti:

- [servizio online PAT](#) (Prenotazione Assistenza Telefonica), disponibile all'interno dell'area riservata del sito (sezione "Consulenza");
- pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it;

Canali dedicati ai non iscritti:

- mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per accedere all'area riservata o che non sono in possesso di una PEC)

La Cassa, nei tempi tecnici necessari, procederà a ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta.

In questo caso comparirà "numero privato". Si prega quindi di rispondere alla chiamata.

Purtroppo, allo stato attuale, dobbiamo confermare la sospensione temporanea del servizio di ricezione al pubblico in sede.

In considerazione dell'operatività ridotta degli uffici e al fine di contenere i disagi nell'erogazione dei servizi agli associati e ai loro familiari, abbiamo inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini per l'adozione della decisione finale dei procedimenti amministrativi.

Sono altresì sospesi, dal 22 febbraio al 30 aprile, i termini di cui all'art. 57 e ss del Regolamento Unitario in materia di ricorsi amministrativi e il relativo avvio è differito alla fine del predetto periodo fatte salve ulteriori proroghe.” (Così, nota pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: <https://www.cnpadc.it/>)

“Aree a contenimento rafforzato”. Diffuso il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti

È disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.